



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 23 Anno 2016

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di redazione

5

Paesaggio culturale e architettura rurale
per valorizzare il binomio turismo-cultura
Alfonso Andria

8

Organizzazione della giustizia in Egitto nella seconda
metà del XIX secolo (Diritto e mentalità coloniale)
Pietro Graziani

12

Conoscenza del patrimonio culturale

Giovanna Greco Roscigno: tra la città rudere e i ruderi
del Parco Archeologico del Monte Pruno

24

Luiz Oosterbeek Shaping a scientific culture through
the territories of the silk roads: the dawn of
Portuguese scientific archaeology

40

Cultura come fattore di sviluppo

Giovanni Carbonara La formazione universitaria
per la tutela dei beni architettonici:
laurea, specializzazione, dottorato

48

Giuseppe Imbesi Federico Gorio,
un maestro dell'urbanistica

82

Metodi e strumenti del patrimonio culturale

Bruno Zanardi Caravaggio in 3D, tutela e ambiente

96

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

comunicazione@alfonsoandria.org

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

rvicere@mpmirabilia.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Jean-Paul Morel Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

jean-paul.morel3@libertysurf.fr;

Claude Albore Livadie Archeologia, storia, cultura

morel@msh.univ-aix.fr

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale

alborelivadie@libero.it

Beni librari,

documentali, audiovisivi

schvoerer@orange.fr

Francesco Caruso Responsabile settore

francescocaruso@hotmail.it

"Cultura come fattore di sviluppo"

Piero Pierotti Territorio storico,

pierotti@arte.unipi.it

ambiente, paesaggio

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore

dieterrichter@uni-bremen.de

"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilde.romito@gmail.com

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale

adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

apicella@univeur.org

Monica Valiante

Velia Di Riso

Rosa Malangone

Progetto grafico e impaginazione

Mp Mirabilia - www.mpmirabilia.it

*Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
pubblicazioni*

*Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org*

Info


Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 2148433 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsors:



ISSN 2280-9376

Organizzazione della giustizia in Egitto nella seconda metà del XIX secolo (Diritto e mentalità coloniale)

I temi che oggi investono il mondo di cultura islamica e i rapporti con l'Occidente, Europeo in particolare, trovano elementi di forte criticità nelle vicende dei secoli scorsi; uno degli aspetti più significativi era dato dal diverso regime giuridico dei cittadini stranieri, rispetto ai sudditi locali, in quei territori, sia per gli aspetti penali, sia nelle controversie civili e commerciali tra stranieri di diverse nazionalità, con la istitu-

zione di specifici fori giudiziari. Tra questi citiamo i Tribunali Consolari, che esercitavano la competenza sui propri connazionali, e le Giurisdizioni indigene, costituite da due ordini, i Tribunali indigeni con competenza generale su tutte le materie di diritto comune, e i Tribunali religiosi con competenza speciale in materia di status personale.

Per questa ragione di assoluto rilievo e pressoché materia sconosciuta, nel corso degli anni Ottanta mi sono trovato ad occuparmi del tema, prima per la rivista "Studi e ricerche sull'Oriente Cristiano" e, successivamente, nei primi anni 2000, per la rivista "Africa. Rivista trimestrale di studi e ricerche e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente", utilizzando anche una fonte documentale inedita. La pubblicazione di quel contributo vuole

quindi porre le basi per un condiviso approfondimento delle origini storico-culturali e dei problemi attuali in materia di scontro/confronto sul tema giustizia come lo interpretiamo noi occidentali e come viene vissuto in altre realtà del mondo islamico. Infine appare utile analizzare, con oggettiva serenità, la vicenda che abbiamo ora "scoperto", ovvero quella dell'applicazione della legge religiosa, la Shari'a, nome della legge sacra islamica ricavata dai "quattro fondamenti del diritto": il Corano, la sunna o consuetudine del Profeta, il consenso (iǧmā') della comunità musulmana, e il qiyās o deduzione analogica. Tale impostazione è alla base di letture non univoche alla Shari'a, vista come fonte del diritto positivo o come codice di comportamento e quindi privo di potere costringitivo.



Fig. 1 Nubar Pasha.

Pietro Graziani

* da AFRICA; Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, Anno LVII - 4, 2002, pp. 607-613.



Fig. 2 1858, i primi lavoratori algerini assunti per lo scavo del Canale di Suez
(Credits: Getty Image).

Organizzazione della giustizia in Egitto dopo la riforma giudiziaria del 1875 ¹

Nel 1867 Nubar Pacha, Ministro degli affari esteri e presidente del Consiglio dei ministri egiziano, sottopose al Khédive Ismail il celebre omonimo rapporto, che costituì il punto di partenza e la base dei negoziati per la riforma giudiziaria in Egitto².

Diceva tra l'altro Nubar Pacha: *"La juridiction qui régit les européens en Egypte, qui détermine leurs relations avec pour base les capitulations - de ces capitulations, il n'existe plus que le nom; elles ont été remplacés par une législation coutumière arbitraire, résultants du caractère de chaque chef d'agence, législation basée sur des antécédents plus ou moins abusifs que la force des choses, la pression d'un côté, le désir de faciliter l'établissement des étrangers de l'autre, ont introduite en Egypte et qui laisse actuellement le gouvernement sans force et la population sans justice régulière dans ses rapport avec les européens.*

Cet état de choses ne profite à personne, pas plus aux intérêts généraux des puissances qu'à la population honnête du pays, indigène ou étrangère, il s'exerce au détriment de l'Egypte, au détriment du gouvernement, à l'avantage de ceux qui se sont fait un métier de l'exploiter".

Il rapporto di Nubar Pacha, comunicato ufficialmente alle potenze europee, fu accolto con riserva specialmente dalla Francia, che aveva allora in Egitto una posizione preminente dovuta non solo al numero dei francesi residenti ma anche ai cospicui interessi legati al taglio dell'istmo di Suez, e che considerava lo *status quo* la migliore garanzia per il mantenimento di tali preponderanti interessi (Pelissie du Rausas - *Capitulations*, Volume II, pagina 275).

¹ Per il presente lavoro, sono stati consultati la biblioteca ed il fondo archivistico di Antonio Pennetta, già Console giudice presso la Legazione italiana in Alessandria d'Egitto nel 1919, e Presidente del Tribunale consolare nel periodo 1920-1924, giudice nelle giurisdizioni miste d'Egitto dal dicembre 1924, eletto nel gennaio 1926, alla carica di Presidente del Tribunale, miste di Mansourah, confermato a tale carica per il periodo 1927-1930, trasferito al Tribunale misto di Cairo ed eletto nel 1930 Vice Presidente e poi, dal 1934 al 1940, Presidente Capo del Tribunale. La biblioteca ed il fondo archivistico, sono stati donati dal Pennetta, nel 1974, alla Biblioteca provinciale di Avellino, nella cui provincia lo stesso, deceduto nel luglio in Roma, era nato.

² Il regime giuridico degli stranieri in oriente dal secolo undicesimo in poi si basava su una serie di trattati (capitolazioni), i primi dei quali furono conclusi tra la Sublime Porta e le Repubbliche mercantili di Italia e Francia (Genova, Pisa, Venezia, Marsiglia). L'Egitto dal 1517 era una semplice provincia dell'Impero ottomano, ma in realtà la sua situazione era rimasta incerta non solo nei riguardi della Sublime Porta, ma anche nei confronti delle Potenze europee. Essa fu definita in virtù del Trattato di Londra firmato il 15 luglio 1840 dall'Austria, dalla Gran Bretagna, dalla Prussia e dalla Turchia, e al quale nel luglio 1841 seguì l'adesione della Francia, dopo la vittoria riportata dal Governatore di Egitto. Mohamed Ali, nei confronti del suo Sovrano, contro il quale si era rivolto fin dal 1831 per conquistare l'indipendenza.

Fig. 3 Canale di Suez: I lavori di scavo con le draghe all'oper
(Credits: Getty Images).



In seguito alle resistenze della Francia, principale beneficiaria del regime capitolare, Nubar Pacha ottenne la riunione al Cairo, nel 1869, all'epoca dei festeggiamenti per l'inaugurazione del Canale marittimo di Suez, di una Commissione internazionale, alla quale, tuttavia, le potenze attribuirono solo un potere consultivo.

A questa Commissione Nubar Pacha sottopose, nella seduta del 27 dicembre 1869, un nuovo programma di riforma giudiziaria che aumentava sempre più le cautele per calmare le inquietudini dei residenti europei, assicurando nei nuovi tribunali la prevalenza numerica dell'elemento europeo e organizzando delle misure per garantire l'imparzialità dei magistrati e la loro indipendenza.

La Commissione internazionale del 1869-1870, nonostante le resistenze francesi, fu costretta a fare un certo numero di concessioni a Nubar Pacha, nella elaborazione del nuovo progetto. Il Governo francese giudicò inquietanti le conclusioni della Commissione del Cairo e sottopose gli atti ad un'altra Commissione presso il Ministero degli affari esteri a Parigi. A seguito di ciò, le trattative tra il Governo francese ed il Ministro Nubar ebbero per risultato la redazione di un nuovo progetto transnazionale (1870), ben presto denominato progetto francese, che si basava sui seguenti punti essenziali:

1. competenza penale limitata alle contravvenzioni;
2. competenza civile e commerciale nelle liti tra stranieri di diversa nazionalità;
3. carattere provvisorio ed a titolo di esperimento dei nuovi tribunali.

La guerra franco-tedesca interruppe bruscamente i negoziati fra l'Egitto e la Francia.

Nel 1872 Nubar Pacha, che negoziava con il Sultano di Costantinopoli, riprese da questa città le trattative con le potenze europee cercando di prospettare nuovamente il progetto della Commissione del Cairo del 1870 e di fare accettare senza

riserve la giurisdizione dei futuri tribunali della riforma. Nuovamente la tenace resistenza francese fece fallire il tentativo di tornare al primitivo piano di riforma.

Il 24 febbraio del 1873 Nubar Pacha sottopose alle potenze un nuovo progetto che incontrò nuovamente l'opposizione francese, che solo dopo un anno aderì sotto la pressione degli eventi.

La posizione francese aveva la sua logica nell'influenza che gli interessi della colonia residente in Egitto esercitavano (una petizione di diffidenza verso le nuove strutture giudiziarie era stata inviata dai cittadini francesi di Alessandria e del Cairo al Governo a Parigi), del resto la stessa cosa avevano al pari fatto le colonie italiane ed inglesi "Journal Le Nil" (12 mai 1874).

Le nuove strutture cominciarono a funzionare il 1° febbraio 1876.

Dopo la riforma, l'organizzazione giudiziaria in Egitto risultava dalla coesistenza delle giurisdizioni miste, dei tribunali consolari delle potenze capitolari e delle giurisdizioni indigene.

Giurisdizioni miste

I tribunali misti erano competenti per le controversie fra sudditi egiziani e cittadini stranieri e fra stranieri di diverse nazionalità, salvo che per le materie immobiliari in cui erano



Fig. 4 Uno dei primi mercantili che navigarono il canale dopo l'inaugurazione del 1869 (Credits: Getty Images).

Fig. 5 Nilo.



competenti nei riguardi degli stranieri anche se essi erano della stessa nazionalità.

La giurisdizione dei tribunali misti trovava un limite soltanto nelle materie che erano eccettuate da disposizioni speciali. Così era eccettuata la proprietà dei beni pubblici, le controversie relative alla misura delle imposte; la rivendicazione di una fondazione religiosa per parte di uno straniero; i processi del corpo diplomatico e consolare per i membri misti (decreto 1 marzo 1901); gli atti di sovranità e di amministrazione, salvo sempre il risarcimento dei danni; le questioni di statuto personale enumerate nell'art. 4 del Codice civile misto (Stato e capacità delle persone, matrimonio, successioni legittime e testamentarie; tutela e cura).

In materia penale erano competenti nei reati di contravvenzioni commesse da stranieri, appropriazione di oggetti sequestrati, delitti contro i magistrati e ufficiali di giustizia e contro l'esecuzione delle sentenze ed i mandati di giustizia e nel 1900 i delitti di bancarotta.

Tribunali consolari

Ogni potenza capitolare continuava ad esercitare la giurisdizione sui propri connazionali:

- a) in materia civile e commerciale limitatamente alle liti fra gli stessi connazionali, ad eccezione di quelle aventi per oggetto questioni immobiliari che erano di competenza dei tribunali misti anche se vertenti fra stranieri della stessa nazionalità;
- b) in materia di Statuto personale;
- c) in materia penale salvo le contravvenzioni ed alcuni delitti di competenza dei tribunali misti.

Giurisdizioni indigene

La giurisdizione nei riguardi dei sudditi egiziani era esercitata da due ordini giudiziari distinti e da parecchie autorità giudiziarie. I due ordini erano costituiti:

- a) dai tribunali indigeni, composti da magistrati di carriera con competenza generale su tutte le materie di diritto comune;
- b) dai tribunali religiosi, con competenza speciale in materia di statuto personale e wakj.

I tribunali indigeni vennero riorganizzati nel 1883 sul modello dei tribunali misti. Fino a detta data, la giustizia era amministrata solamente dai Maglis Shariehs, tribunali religiosi, che applicavano la legge religiosa o Sharieh.

L'art. 15 del decreto del 14 giugno 1883 sulla riorganizzazione dei tribunali indigeni dispose: *Ces Tribunaux connaîtront de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes*. La legge del 17 marzo 1929 aggiunge che *la juridiction civile ou pénale des Tribunaux indigènes s'exerceront tant à l'égard des Egyptiens qu'à l'égard des étrangers qui ne seraient pas affranchis de cette juridiction en toutes ou certaines des matières de leur compétence, soit en vertu de traités ou convention, soit en vertu d'usage*.

I tribunali indigeni comprendevano:

- Una Corte di cassazione in materia civile e penale, istituita con decreto legge n. 79 del 1931, e residente al Cairo.
- Due Corti d'appello, al Cairo ed a Assiout.
- Dieci tribunali di Prima istanza, di cui 6 nel Basso Egitto, e 4 nell'Alto.

Infine molti tribunali sommari dipendenti territorialmente da quelli di Prima istanza.

I fatti considerati come *crimini* dalla legge erano giudicati dalle Corti di assise istituite dalla legge n. 4 del 1905 e composte da 3 magistrati di carriera.

I tribunali religiosi si suddividono in:

- a) I *tribunali musulmani*: che comprendevano i tribunali religiosi propriamente detti (*Mehkémech Shariehs*) e i tribunali pupillari (*Meglis Hasbys*).
- b) le *giurisdizioni patriarcali*; che comprendevano i tribunali delle differenti comunità cristiane.

I *Mehkémech Shariehs*, applicavano la legge coranica musulmana o *Sharieh* così come era stata interpretata dal grande Iman Abou Hanifa.

Per essere in armonia con l'evolversi della vita moderna, l'antica



Fig. 6 Giza, piramidi.

giustizia ispirata dalla legge religiosa e guidata dal buon senso, diventò la funzione minuziosamente organizzata di una magistratura regolare. Leggi moderne stabilivano l'organizzazione giudiziaria, l'ultima in ordine di tempo era quella del 12 maggio 1931, che stabiliva le norme in virtù delle quali i giudici (Cadi) erano scelti, nominati e organizzati in tribunali sommari, tribunali di prima istanza, d'appello o *Mehkémeh* superiore.

Un vero e proprio codice fissava in regole precise le materie che erano di competenza di queste giurisdizioni.

Tale competenza in materia di giurisdizione contenziosa aveva per oggetto i rapporti di famiglia (questioni dotali e di corredo, di matrimonio coi rapporti che ne dipendevano; separazione, divorzio, ripudio, pensione alimentare fra coniugi, di filiazione, constatazione delle parentele e della qualità di eredi, della «petizione di eredità»).

In materia di Wakf, i *Mehkémeh* erano esclusivamente competenti per ordinare le misure relative all'amministrazione.

I *Meglys Hasbys* costituivano una magistratura pupillare, istituita nel 1873, organizzata e riorganizzata più volte, e da ultimo, dalla legge del 26 febbraio 1931.

La competenza dei *Meglys Hasbys* veniva esercitata in materia di interdizione (dichiarazione di revoca, interdizione degli incapaci, nomina dei tutori ai minori o ai figli assenti, conferma dei tutori testamentari, designazione dei mandatari *ad litem* per gli incapaci, sorveglianza delle gestioni pupillari).

La competenza dei *Meglys Hasbys* dapprima limitata ai sudditi egiziani musulmani (i sudditi egiziani non musulmani dipendevano dalla loro autorità religiosa di statuto personale) in seguito alla legge del 13 ottobre 1925 fu estesa ai sudditi egiziani non musulmani.

Le giurisdizioni patriarcali

Dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453 Mohamed II si trovò in presenza di potenti comunità non musulmane, la religione ed il diritto delle quali erano impenetrabili ai conquistatori.

Per ragioni di tolleranza politica ed anche di opportunità fu riconosciuto alle 'comunità' non musulmane il diritto di regolare i rapporti giuridici personali dei loro membri in base a sistemi di disposizioni autonome che costituivano lo statuto personale delle diverse categorie dei sudditi del Sultano. Fu in queste condizioni che i capi religiosi dei cristiani furono convocati ed invitati a scegliersi un Patriarca. Essi lo nominarono nella persona di Gennarius Scolarius che fu proclamato dal Sultano Patriarca dei greci e che fu il primo capo della comunità religiosa greco-ortodossa investito della giurisdizione civile e penale.

Lo stesso avveniva per gli armeni il cui Vescovo Joachim ebbe l'investitura di Patriarca, e così anche gli ebrei ebbero nella persona del loro Rabbino Moshe Capsali un capo ufficialmente riconosciuto.

Le concessioni che sono all'origine delle giurisdizioni patriarcali, risalgono in Egitto, dunque, ai primi anni dei Sultani di Costantinopoli dopo la conquista e risultano, dal punto di vista internazionale da un documento importantissimo, Khatti Homayoni del 18 febbraio 1856, comunicato al Congresso di Parigi nella seduta del 25 marzo 1856. Tale atto fu seguito da due Circolari viziriali ai patriarcati eucomenico e armeno-ortodosso del 3 febbraio 1891 e 1° aprile 1891.

Le disposizioni contenute nei documenti sopra citati sono state dichiarate integralmente applicabili in Egitto dalla Giurisdizione mista, che ha riconosciuto il diritto giurisdizionale a tutte le comunità religiose ma per il Governo egiziano alla sola condizione che esso venga esercitato su sudditi egiziani appartenenti allo stesso rito dell'autorità religiosa suddetta.

Il potere giurisdizionale delle comunità era obbligatorio in materia di statuto personale o di successione testamentaria, era invece facoltativo in materia di successione legittima.

In Egitto alla fine del diciannovesimo secolo vi erano tra gli altri i seguenti patriarcati o comunità confessionali:

- Patriarcato greco-ortodosso, che applicava il diritto bizantino *les basiliques*;
- Patriarcato greco-cattolico;
- Patriarcato armeno-cattolico;

- Patriarcato copto-ortodosso;
- Patriarcato copto-cattolico;
- Comunità protestante;
- Rabinato.

La posizione giuridica dei patriarcati (e di altre realtà a questi assimilabili) era caratterizzata, a seguito del citato Khatti-Humayoni dell'anno 1856, dall'attribuzione della personalità giuridica ai patriarcati, entità distinte da quelle dei loro appartenenti, con diritti e poteri propri da esercitare in nome e per mezzo di rappresentanti. La legislazione patriarcale restava comune a tutte le comunità non musulmane; è da sottolineare che scarsa era la legislazione scritta, in particolare essa riguardava la comunità copto-ortodossa e quella armeno-cattolica.

Varie erano le competenze dei patriarcati; in particolare operavano nella materia dello statuto personale (rapporti giuridici concernenti la capacità delle persone, le misure poste a tutela degli incapaci, i regimi matrimoniali, quelli successori, le fondazioni pie (wakf).

Le controversie eventuali tra i patriarcati o tra questi e cittadini egiziani o stranieri, venivano devoluti alla competenza dei tribunali egiziani o a quelli misti.

La situazione, a seguito della conferenza di Montreux del 1917, che abolì le Capitolazioni egiziane, non mutò la competenza delle giurisdizioni patriarcali, ma queste divennero istituzioni locali e non potevano che concernere rapporti tra cittadini egiziani. Espressamente la Convenzione siglata in Montreux dispose che gli stranieri, appartenenti a religioni, confessioni o riti per i quali esistono 'tribunali egiziani di statuto personale', continueranno, come per il passato ad essere giudicati da questi, (questo non nel senso che il rapporto resta immutato rispetto al passato, ma bensì nel senso che i tribunali eserciteranno le loro attribuzioni non per delega consolare, ma in virtù di propri poteri)³.

Il sistema generò incertezze e subì in seguito un radicale mutamento. Nel 1936 un progetto di legge, n. 40 del maggio, mirava a regolare la materia basandosi su una duplice considerazione, quella del rispetto dell'autonomia giurisdizionale delle varie comunità religiose e per converso mirando ad un

³ S. MESSINA, *Patriarcati in Oriente* (vol. IX anno 1939 Nuovo Digesto italiano).



Fig. 7 Museo Egizio al Cairo.

maggiore controllo dello Stato nelle attività di queste. Si riconosceva nel progetto l'autonomia nelle materie matrimoniali nei casi di scioglimento, al divorzio per i non appartenenti al cattolicesimo, alla separazione, all'adozione e filiazione, ai danni per mancato matrimonio, ecc.

Di contro, il disegno di legge comprimeva le competenze delle giurisdizioni religiose, vietando il mutamento di religione per sfuggire alla giurisdizione; restringeva la competenza dei tribunali religiosi ai soli cittadini egiziani appartenenti alla medesima comunità; introduceva particolari garanzie giuridiche, quale l'impossibilità di ricorrere in appello a tribunali stranieri (Vaticano); l'obbligo di ispezioni; l'obbligo che i giudici fossero di nazionalità esclusivamente egiziana. Le proteste non mancarono, ed il disegno di legge rimase lettera morta.

Il Governo egiziano, nel 1955, sopprimeva i tribunali religiosi; la nuova costituzione del gennaio 1956 dichiarava l'Islam religione di Stato.

Pietro Graziani